

DISABILITA' E HANDICAP

Le politiche legislative statali e della Regione Lombardia illustrate attraverso gli strumenti metodologici del laboratorio Ottobre-Dicembre 2011


A cura di Paolo Ferrario

6° incontro: 18 Novembre 2011

- Mappa cognitiva: dai bisogni, attraverso la domanda, verso l'offerta
- una chiave di analisi condivisa: danno, disabilità, handicap
- periodizzazione delle politiche legislative per l'handicap
- tavola delle indennità economiche
- la "legge quadro" 104/1992
- matrice della Legge 104/1992
- i ruoli istituzionali
- gli accordi di programma per l'integrazione delle politiche
- la Legge 162/1998
- la Legge 6/2004 sull'amministratore di sostegno
- le politiche per l'handicap della Regione Lombardia: periodizzazione
- le regolazione delle unità di offerta sociali e sociosanitarie:


Le regole per l'accreditamento

HANDICAP E POLITICHE DEI SERVIZI: I CONTESTI PROBLEMATICI



Fonte: Paolo Ferrario, *Politica dei servizi sociali*, Carocci Editore, Roma 2000

HANDICAP: DEFINIZIONE



“ E’ PERSONA HANDICAPPATA COLUI CHE PRESENTA UNA MINORAZIONE FISICA, PSICHICA O SENSORIALE, STABILIZZATA O PROGRESSIVA, CHE E’ CAUSA DI DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO, DI RELAZIONE O DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA E TALE DA DETERMINARE UN PROCESSO DI SVANTAGGIO O DI EMARGINAZIONE” (LEGGE 104/1990 ART. 3)

I FATTORI DELL'HANDICAP



DANNO, DISABILITA', HANDICAP

• ***DANNO***

Es. LINGUAGGIO, UDITO,
SCHELETRO, CERVELLO ...

PERDITA O ANOMALIA

A CARICO DI STRUTTURE O FUNZIONI:

- PSICHICHE
- FISIOLOGICHE
- ANATOMICHE

• ***DISABILITA'***

Es. PARLARE, SENTIRE,
VESTIRSI, CAPIRE,
COMUNICARE

RESTRIZIONE O CARENZE

NELLE CAPACITA' A SVOLGERE UNA
ATTIVITA' NEI MODI E NEI LIMITI
CONSIDERATI "NORMALI" PER UN
ESSERE UMANO

• ***HANDICAP***

Es. MOBILITA',
INDIPENDENZA,
INTEGRAZIONE SOCIALE

SVANTAGGIO SOCIALE RISULTANTE
DA DANNI O DISABILITA'

CHE LIMITA O IMPEDISCE

LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE
RUOLI NORMALI

Fonte: Organizzazione mondiale della sanità; Consiglio d'Europa

Scaletta argomentativa della monografia Politiche e servizi per l'handicap

7.1. Introduzione

7.2. Aspetti sociali e culturali

7.3. Indicatori quantitativi e qualitativi

7.4. La legislazione sull'invalidità civile

7.5. Politiche per l'integrazione scolastica

7.6. Politiche per il lavoro

7.7. La legge quadro sull'handicap


7.8. I servizi socio-sanitari

Legislazione statale


Bibliografia

In Paolo Ferrario, *Politica dei servizi sociali. Strutture, trasformazioni, legislazione*, Carocci Editore

MAPPA ESPLORATIVA DELL'AREA HANDICAP



HANDICAP: CONNESSIONI FRA AUTOSUFFICIENZA FISICA E AUTOSUFFICIENZA SOCIALE



SERVIZI PER L'HANDICAP

FASI

AZIONI

FINE ANNI '60

ANNI '70

- INNOVAZIONI NELLA SCUOLA:
 - AZIONI PER L'ABOLIZIONE DELLE CLASSI DIFFERENZIALI E SCUOLE SPECIALI
- PRIMI SVILUPPI DEI SERVIZI
 - INSERIMENTO LAVORATIVO OBBLIGATORIO
 - INVALIDITA' CIVILE

ANNI '80

- SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELLE RETI DEI SERVIZI:
 - CENTRI DIURNI
 - FORMAZIONE PROFESSIONALE MIRATA
- PROGRESSIVO CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZIAZIONE:
 - DOMICILIARITA'
 - CURA delle RELAZIONI FAMIGLIA – SERVIZI
 - SVILUPPO dell'ASSOCIAZIONISMO (UTENTI e FAMILIARI)

ANNI '90

- LEGGE QUADRO SULL'HANDICAP
- NUOVE REGOLE SU:
 - ENTI LOCALI
 - AZIENDE SANITARIE LOCALI
 - TERZO SETTORE

2000 -

PROBLEMATICHE CRUCIALI:
INVECCHIAMENTO DEGLI
UTENTI E DELLE FAMIGLIE
HANDICAP GRAVE
RESIDENZE E LAVORO DI
CURA
A LUNGO TERMINE
TUTELA GIURIDICA TRAMITE
L'AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO

fasi storiche

corrispondenti alla creazione della rete dei servizi:

- 1. tutela degli invalidi civili**
- 2. integrazione scolastica e lavorativa**
- 3. legge nazionale quadro;**
- 4. i servizi territoriali e residenziali promossi dalle Regioni**
- 5. i progetti del “Dopo di noi” e l’amministratore di sostegno.**

INVALIDITA' CIVILE: TIPI DI INDENNITA' ECONOMICHE

<i>Interventi economici</i>	<i>Condizioni</i>
<i>Pensione di inabilità</i>	<ul style="list-style-type: none">• età compresa tra i 18 e 65 anni• invalidità al 100 %• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno• reddito annuo personale inferiore a limiti stabiliti periodicamente• è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti
<i>Assegno mensile di assistenza</i>	<ul style="list-style-type: none">• età compresa tra 18 e 65 anni• invalidità dal 74 % al 99 %• essere incollocato o incollocabile al lavoro• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno• reddito annuo personale inferiore a limiti stabiliti periodicamente• è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità• dopo il sessantacinquesimo anno viene trasformato in pensione sociale
<i>Indennità di accompagnamento</i>	<ul style="list-style-type: none">• è indipendente dall'età• avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani tipici dell'età• non essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato o di un ente pubblico• essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno• reddito annuo personale inferiore a limiti stabiliti periodicamente
<i>Indennità mensile di frequenza</i>	<ul style="list-style-type: none">• fino a 18 anni di età• essere riconosciuto "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore"• frequenza di centri di riabilitazione, centri di formazione professionale, centri occupazionali o scuole di ogni ordine e grado• reddito annuo personale inferiore a limiti stabiliti per legge• è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti

LEGGE 104/ 1992: PUNTI - CHIAVE

- **DIRITTI INDIVIDUALI (art. 1, 3, 5, 12, 29, 33)
SOCIALI
SANITARI**

- **PROBLEMATICHE SPECIFICHE:**
 - **DEFINIZIONE DEL SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP (art. 3, c. 1)**
 - **HANDICAP GRAVE (art. 3. c. 3, art. 10)**
 - **ACCERTAMENTO (art. 4)**

- **CRITERI DI AZIONE:**
 - **PREVENZIONE (art. 6)**
 - **CURA E RIABILITAZIONE (art. 7, 34)**
 - **SERVIZI DI AIUTO PERSONALE (art. 9)**
 - **INTEGRAZIONE SOCIALE, SOCIALIZZAZIONE (art. 8)**
 - **LAVORO (art. 18, 19)**

- **PROGRAMMI DI AZIONE:**
 - **ENTI COINVOLTI:**
 - **STATO (art. 8, 14, 41)**
 - **REGIONI (art. 6; 17, 39)**
 - **UNITA' SANITARIE LOCALI (art. 10, 12, 13, 15)**
 - **COMUNI (art. 5, 10, 13, 15, 18, 38, 40)**
 - **PROVVEDITORATI AGLI STUDI (art. 12, 13, 15)**
 - **PRIVATO SOCIALE (art. 10, 18)**

 - **AREE PROBLEMATICHE:**
 - **SALUTE**
 - **EDUCAZIONE, FORMAZIONE (art. 12, 13, 14, 15, 16, 17)**
 - **LAVORO (art. 18, 19, 20, 21, 22)**
 - **AMBIENTI DI VITA (art. 24, 26, 27, 28)**

DEFINIZIONI

PERSONA HANDICAPPATA

- minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione

PERSONA HANDICAPPATA IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

- se la minorazione singola o plurima ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione

Legge 21 maggio 1998, n. 162 - MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE

Due tipologie di intervento

1. Realizzazione di interventi

- di sostegno alla persona con handicap grave e familiare integrativi di quelli già realizzati dagli enti locali quali l'assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche per 24 ore, ricoveri di sollievo per periodi brevi e di emergenza, servizi residenziali a carattere comunitario, centri socio educativi, rimborso parziale delle spese di assistenza**
- sostitutivi del nucleo familiare, servizi e prestazioni per la tutela dei soggetti con handicap grave privi del sostegno del nucleo familiare**

HANDICAP LEGGE 104/1992: RUOLO DELLA REGIONE

- **LEGISLAZIONE ATTUATIVA GENERALE E SPECIFICA:**
 - **PREVENZIONE:**
 - **GRAVIDANZA E PARTO**
 - **DIAGNOSI PRECOCE**
 - **INFORMAZIONE, EDUCAZIONE SANITARIA**
 - **CURA E RIABILITAZIONE**

- **CRITERI E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI**

- **RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

- **CONTROLLI AMMINISTRATIVI E SULLA QUALITA' DEI SERVIZI**

- **ALBO DEGLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA**

- **PROMOZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA FRA ENTI DIVERSI**

HANDICAP: LEGGE 104/1992 DIRITTI E RUOLI ISTITUZIONALI

1.

FUNZIONI E DIRITTI

ENTI

- **SERVIZI SANITARI:**

- **CURA**
- **RIABILITAZIONE**
 - **AMBULATORIALE**
 - **DOMICILIARE**
 - **NELLE STRUTTURE**

USL

- **FORNITURA E RIPARAZIONE DI**

- **APPARECCHI**
- **PROTESI**
- **SUSSIDI TECNICI**

- **SERVIZI SOCIALI:**

- **SERVIZI DI AIUTO PERSONALE**
- **COMUNITA' ALLOGGIO**
- **CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI**

COMUNI
USL
COOPERATIVE
VOLONTARIATO
ALTRI ENTI

- **INFORMAZIONE, SEGRETERIA**

COMUNI

- **ASSISTENZA FAMILIARE**

IMPRESE, STATO

HANDICAP: LEGGE 104/1992 DIRITTI E RUOLI ISTITUZIONALI

2.

FUNZIONI E DIRITTI

ENTI

- **ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI:**

- **DIAGNOSI FUNZIONALE**
- **PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**

**USL
SCUOLE
PROVVEDITORATI**

- **INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

**SCUOLE
ENTI LOCALI
USL
GRUPPI DI LAVORO
PER L'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA**

- **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**REGIONE
ENTI GESTORI**

- **DIRITTO AL LAVORO:**

- **COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO**
- **FACILITAZIONI CONTRATTUALI**

**MINISTERO DEL
LAVORO**

- **VITA QUOTIDIANA E
FRUIZIONE DELL'AMBIENTE**

**COMUNI
ENTI PUBBLICI**

LEGGE QUADRO SUI SERVIZI SOCIALI E POLITICHE PER L'HANDICAP:

Punti di attenzione

- **PROGETTI INDIVIDUALI PER LE PERSONE DISABILI (art. 14)**

- **RIORDINO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI INVALIDITA' CIVILE (art. 24)**

- **LA PROGRAMMAZIONE IN RAPPORTO AI BISOGNI, ATTRAVERSO I PIANI DI ZONA (art. 19)**


- **LA RETE DEI SERVIZI (LIVELLI ESSENZIALI) (art. 22)**

- **L' EROGAZIONE DI SERVIZI NELLE FORME**
 - **della GESTIONE DIRETTA**
 - **della GESTIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO (art. 5)**
 - **della GESTIONE MEDIANTE ACCREDITAMENTO (art. 11)**

- **LO SVILUPPO DELLA QUALITA' TRAMITE LA CARTA DEI SERVIZI (art. 13)**


FORME ASSOCIATIVE: ACCORDI DI PROGRAMMA

fonte giuridica: legge 142/1990 art. 27



Fonte: Paolo Ferrario, *Politica dei servizi sociali*, Carocci Editore, Roma 2000

HANDICAP: IL SISTEMA DELL'OFFERTA



Fonte: Paolo Ferrario, *Politica dei servizi sociali*, Carocci Editore, Roma 2000

SERVIZIO di FORMAZIONE all' AUTONOMIA SFA

- **HA LA FINALITA' DI REALIZZARE PROCESSI FORMATIVI GUIDATI CHE COINVOLGANO LE PERSONE DISABILI NELLA LORO GLOBALITA' MEDIANTE L'APRENDIMENTO E IL CONSOLIDAMENTO DI CONOSCENZE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ABILITA' POSSEDUTE**
- **L' OBIETTIVO DEL SERVIZIO E' LACQUISIZIONE DI AUTONOMIA E L'INTEGRAZIONE SOOCIALE ATTRAVERSO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN AMBIT DIVERSI (FAMILIARE, SOCIALE, RICREATIVO, CULTURALE, LAVORATIVO, ...), IDENTIFICANDO PERO' UN LUOGO PRIVILEGIATO QUALE PUNTO DI RIFERIMENTO ORGANIZZATIVO EI DI ACQUISIZIONE DI ALCUNE ABILITA'**

LEGGE 68/1999 SUL DIRITTO AL LAVORO: matrice di lettura

PUNTI CHIAVE	articoli
OBIETTIVI	1
SOGGETTI DESTINATARI	1
ACCERTAMENTO	1, c. 4
COLLOCAMENTO MIRATO	2
SOGGETTI OBBLIGATI (pubblici e privati) e QUOTE DI RISERVA	3; 4
ASSUNZIONE NOMINATIVA	3
STRUTTURE per il COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO	6
CONVENZIONI	11
RUOLO DELLE COOPERATIVE SOCIALI	12
INCENTIVI	13
SANZIONI	15
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE PER GLI APPALTI	17
FINANZIAMENTO	13, 14
SISTEMA INFORMATIVO	21

COLLOCAMENTO MIRATO: FASI

- **VALUTAZIONE delle CAPACITA' dei SOGGETTI**
- **ANALISI dei POSTI di LAVORO**
- **INSERIMENTO nel POSTO ADATTO**
- **UTILIZZO delle FORME di SOSTEGNO**
- **ATTIVAZIONE di AZIONI POSITIVE**
- **SOLUZIONE dei PROBLEMI nelle VARIE FASI**

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO



LEGGE N. 6/2004 **sull'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

	articoli	Codice Civile
OBIETTIVI	1	
PERSONA		404 409
Figura dell'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO		408/1 410
PROCEDURA		
– GIUDICE TUTELARE		404 405
– PROPONENTI		406/1
– ATTI		405/3 407/2
RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI e SANITARI		406/2

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Alcuni punti – chiave della legge 9 gennaio 2004 n. 6

- **finalità**: tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente
- cambia il titolo XII del Codice Civile: non più "Dell'infermità di mente dell'interdizione e dell'inabilitazione" ma "***Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia***", registrando così il cambiamento dell'immagine sociale e giuridica delle persone disabili
- l'ADS - Amministratore di sostegno è **nominato dal giudice tutelare** con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario
- l'ADS è istituito per **coloro che, per effetto di una infermità ovvero una menomazione fisica o psichica, sono nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provveder ai propri interessi**
- il soggetto beneficiario dell'ADS **mantiene la capacità di agire per tutti quegli atti cui il giudice non abbia ritenuto di riservarli all'amministratore**
- l'ADS **deve riferire periodicamente al Giudice Tutelare** delle condizioni di vita personali e sociali dell'assistito

Possiamo dire che riguarda tutte quelle persone che a causa di una menomazione fisica o psichica si trovano a essere impossibilitate a provvedere, anche temporaneamente, ai loro fabbisogni.

Tale legge, vuole tutelare, i soggetti privi in tutto o in parte di autonomia nelle funzioni quotidiane attraverso interventi di sostegno temporaneo o anche permanente.

Pertanto, possono fare la richiesta o il ricorso al Giudice Tutelare, in taluni casi anche senza l'ausilio dell'avvocato:

beneficiario;

tutti i familiari entro il 4° grado;

tutti gli affini entro il 2° grado;

il Pubblico Ministero;

il Tutore o anche il Curatore.

La richiesta o il ricorso, possono essere fatti dai responsabili dei servizi sanitari o sociali impegnati in prima persona nella cura nonché assistenza della persona, i quali sono venuti a sapere di avvenimenti tali da rendere indispensabile l'apertura di questo procedimento, e a tal fine possono presentare al Giudice Tutelare il ricorso.

Nel caso in cui sia richiesta un'opposizione al ricorso, deve essere presentata alla Corte d'Appello secondo la norma dell'art.739 cpc; contro il decreto alla Cassazione.

Per saperne di più, rivolgersi al Tribunale del proprio territorio.

La durata dell'incarico di Amministratore di Sostegno può essere, come già detto, temporaneo o indeterminato.

I compiti dell'amministratore di sostegno e i limiti del beneficiario

L'amministratore di sostegno, svolge funzioni che vengono dettate dal decreto di nomina (su decisione del Giudice Tutelare) nel quale vengono dettati tutti gli atti che deve compiere in nome e per conto del beneficiario e gli altri da compiere per l'assistenza.

Egli deve proteggere la persona, le sue necessità, rispettare le sue volontà e richieste nei limiti, appunto, della tutela della persona.

Il beneficiario, a sua volta, può conservare una parte di capacità, inerente a 2 categorie di atti: ossia quelli necessari per soddisfare le esigenze della vita quotidiana (art.409 c.c.) e quelli per i quali la sua capacità non ha subito danni.

Il decreto di nomina contiene dunque:

1. Generalità del beneficiario e dell'Amministratore di sostegno.
2. La durata dell'incarico.
3. L'oggetto e i compiti che l'amministratore di sostegno deve svolgere in nome e per conto del beneficiario.
4. Quegli atti che il beneficiario può fare solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno.
5. I limiti delle spese che quest'ultimo può sopportare con l'uso del denaro di cui il beneficiario dispone.
6. La frequenza con cui l'Amministratore deve riferire al giudice le cose svolte e le condizioni di vita in cui versa il beneficiario.

REGIONE LOMBARDIA POLITICHE PER L'HANDICAP PASSAGGI FONDAMENTALI

1980	• PRIMA DEFINIZIONE DELLA RETE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CSE – CENTRI SOCIO EDUCATIVI
1986-1989	• CONSOLIDAMENTO DELLA RETE
1997	• DEFINIZIONE DEL “MODELLO LOMBARDO” DI GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI
2002	• PIANO SOCIO-SANITARIO E RIDEFINIZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
2003	• LINEE DI INDIRIZZO PER LE NUOVE UNITA' DI OFFERTA PER DISABILI GRAVI: CDD e CSS
2004	• REGOLE DI ACCREDITAMENTO SOCIO-SANITARIO DEI CDD – centri diurni per persone disabili E CSS comunità sociosanitarie residenziali
2005	• REGOLE DI ACCREDITAMENTO SOCIALE DEI CSE centri socio educativi delle CAR comunità accoglienza residenziali
2008	• REGOLE PER LE DUE RETI DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI NEL QUADRO DELLE LR 3/2008

DISABILITA' E HANDICAP: RETI DEI SERVIZI IN LOMBARDIA alla luce dei processi attuativi della LR 3/2008

Unita' di offerta SOCIALI	Unita' di offerta SOCIOSANITARIE
<ul style="list-style-type: none">• CSE Centri socio educativi • SFA Servizi di formazione all'autonomia • Comunità alloggio	<ul style="list-style-type: none">• CDD Centri diurni per disabili • CSS Comunità alloggio sociosanitaria per disabili • RSD Residenze sanitario assistenziali per disabili



DELIBERAZIONE N° VII / 20943 Seduta del 16 FEB 2005

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA, DEI SERVIZI SOCIALI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI E DEI SERVIZI SOCIALI PER PERSONE DISABILI.

Link: [La delibera sui criteri di accreditamento dei servizi sociali per le persone disabili \(d.g.r. 20943 del 16 febbraio 2005\) \(584 KB\)](#)

CENTRI SOCIO EDUCATIVI

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1. presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
2. presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

Accessibilità (da riportare anche nella carta dei servizi): garanzia di possibilità di frequenza part time.



Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Lo standard autorizzativo (presenza di 1 coordinatore e 1 operatore socio educativo ogni 5 frequentanti) è soddisfatto con personale in rapporto contrattuale con l'ente.

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: con attestato di partecipazione ad almeno 40 ore di formazione/aggiornamento specifica, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore e esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.
- c) maestri d'arte, artigiani, ecc. con comprovata esperienza triennale nel campo e esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.

COMUNITA' DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Rapporti con l'utenza (da riportare anche nella carta dei servizi):

1. presenza di sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e degli Enti invianti nonché della qualità, finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi;
2. presenza di documento che descriva tempi e modalità di coinvolgimento delle famiglie o dei soggetti invianti;
3. In strutture a carattere esclusivo di pronto intervento: documento che dichiari il numero di giorni massimi di possibilità di permanenza.

Formazione del personale: piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli addetti, con funzioni educative, di almeno 20 ore.

Debito informativo: impegno al rispetto di modalità e scadenze stabilite da Regione e Comuni.

PERSONALE

Lo standard autorizzativo (presenza di 1 coordinatore e 1 operatore socio educativo) è soddisfatto con personale in rapporto contrattuale con l'ente.

Rapporto operatore socio educativo/utente: compreso tra 1:5 e 1:2.

PER STRUTTURE DI NUOVA ATTIVAZIONE E PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Coordinatore: partecipazione a iniziative di formazione/aggiornamento, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia, per un totale di ore comprese tra 30 e 50.

Operatori socio educativi in possesso alternativamente di:

- a) diploma di laurea in scienze dell'educazione/diploma di educatore professionale
- b) diploma professionale/istruzione di grado superiore
 - esperienza specifica con utenza disabile o 40 ore di formazione/aggiornamento secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia.
 - comprovata esperienza professionale di almeno 1 anno in ambito socio-educativo.

[BUR20060125]

(3.1.4)

D.g.r. 16 febbraio 2005 - n. 7/20763

Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili

ALLEGATO A

REQUISITI UNITÀ D'OFFERTA PER DISABILI CENTRO SOCIO EDUCATIVO

DEFINIZIONE

Servizio diurno, pubblico o privato, per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario. Gli interventi socio-educativi o socio animativi, sono finalizzati:

- alla autonomia personale,
- alla socializzazione,
- al mantenimento del livello culturale,
- propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

CAPACITÀ RICETTIVA

Fino a 30 utenti copresenti

ORGANIZZAZIONE

Il CSE può essere organizzato come struttura diurna polivalente ad esclusivo carattere sociale in cui vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di intervento socio educativo e/o socio animativo, oppure può costituire un modulo di un Centro Diurno Disabili.

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

RAPPORTI CON L'UTENZA

Carta dei Servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta in relazione ai differenti moduli.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE E DELLE PERTINENZE

Piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione.

GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI

Piano gestionale e delle risorse (interne o in *outsourcing*) destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti.

PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI

Stesura ed aggiornamento periodico, per ogni disabile, di progetto educativo e sociale conservato nel fascicolo personale.

FUNZIONAMENTO

Annuale: almeno 47 settimane.

Settimanale: dal lunedì al venerdì fatti salvi i giorni festivi.

Giornaliera: 7 ore continuative.

PERSONALE

Coordinatore: 1 laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio, con funzioni educa-

tive ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative.

Operatori: 1 operatore socio educativo ogni 5 utenti frequentanti.

REQUISITI TECNOLOGICI E STRUTTURALI

1. GENERALI DELLA STRUTTURA

Strutture già esistenti

Possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; gli Enti gestori, in presenza di minori disabili motori, dovranno adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche.

Strutture di nuova realizzazione

Possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

Superficie utile netta complessiva:

15 mq per utente per strutture di nuova realizzazione;

10 mq per strutture esistenti.

In ogni struttura devono essere presenti:

- fino a 15 utenti: 2 servizi igienici attrezzati per persone disabili;
- da 16 a 30 utenti: 2 servizi igienici attrezzati per persone disabili più un servizio igienico, anche non attrezzato.

I bagni devono essere dotati di un sistema di comunicazione, di facile uso da parte degli ospiti, idoneo a segnalare le richieste di aiuto e di assistenza.

La struttura deve essere organizzata in modo da consentire lo svolgimento attività educative/animative, e di pranzo (qualora consumati all'interno). In caso di struttura organizzata in open space dovrà essere riservata un'area per il pranzo che rispetti le norme igienico sanitarie

3. SPAZI GENERALI

Cucina: con dispensa e locali accessori, se i pasti sono confezionati all'interno eventualmente utilizzabile anche come laboratorio, condivisibile con altra unità di offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua (*).

Locale o spazio per smistamento contenitori, riscaldamento e conservazione di cibi e bevande, se il servizio pasti è appaltato o in condivisione con altra unità d'offerta.

Ufficio per attività amministrative di segreteria e di accoglienza, condivisibile con altra unità d'offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua (*).

Spogliatoi e servizi igienici per il personale condivisibili con altra unità d'offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua (*).

Locali di servizio (ripostigli, ricoveri attrezzature ecc.) secondo il bisogno e condivisibili con altra unità d'offerta della rete socio sanitaria o socio assistenziale, se attigua (*).

ALLEGATO B

REQUISITI UNITÀ D'OFFERTA PER DISABILI COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

DEFINIZIONE

Struttura residenziale di accoglienza, pubblica o privata, per disabili la cui fragilità non sia compresa tra le fragilità riconducibili al sistema socio sanitario. Gli interventi educativi e sociali sono assicurati in forma continuativa.

CAPACITÀ RICETTIVA

Fino a 10 posti.

ORGANIZZAZIONE

La Comunità di accoglienza residenziale è struttura di carattere sociale nella quale vengono ospitati disabili con un diversi gradi di fragilità. Può richiedere accreditamento con il sistema socio sanitario, per l'erogazione di prestazioni socio sanitarie a favore di ospiti beneficiari di voucher di lungoassistenza.

REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

RAPPORTI CON L'UTENZA

Carta dei Servizi in cui siano illustrati i moduli previsti, gli interventi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta in relazione ai differenti moduli.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Documento che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE E DELLE PERTINENZE

Piano delle manutenzioni e delle revisioni e registro con descrizione degli interventi e data dell'esecuzione.

GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI

Piano gestionale e delle risorse (interne o in *outsourcing*) destinate all'assolvimento delle funzioni di pulizia degli ambienti e preparazione/distribuzione dei pasti

PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI

Stesura ed aggiornamento periodico, per ogni disabile, di progetto educativo e sociale conservato nel fascicolo personale.

FUNZIONAMENTO

Annuale: 365 gg.

PERSONALE

Coordinatore: 1 laureato in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio, con funzioni educative ed esperienza acquisita di almeno cinque anni. Il coordinatore può anche avere funzioni operative.

Operatori socio educativi: 1 operatore socio educativo.

REQUISITI TECNOLOGICI E STRUTTURALI

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA STRUTTURA

Strutture già esistenti

Possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione. Gli Enti gestori, in presenza di disabili motori, dovranno adottare idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche interne alla struttura e allo stabile dove la struttura risiede.

Strutture di nuova realizzazione

Possesso dei requisiti previsti da norme vigenti in materia di civile abitazione, ed inoltre il rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

La Comunità dovrà essere articolata in modo da garantire i seguenti spazi: cucina, soggiorno/pranzo, zona studio, camere da massimo 3 letti.

Servizi igienici: numero bagni in relazione al regolamento locale di igiene: almeno uno attrezzato idoneamente per igiene utenza grave; i bagni devono essere dotati di un sistema di comunicazione, di facile uso da parte degli ospiti, idoneo a segnalare le richieste di aiuto e di assistenza.

3. SPAZI GENERALI

Un servizio igienico per il personale.

4. SPAZI CONNETTIVI

Corridoi: larghezza minima di 2 mt senza lesene sporgenti:

- obbligatoria per le strutture di nuova attivazione;
- raccomandata per le strutture esistenti e/o in via di ristrutturazione e comunque non inferiore a mt 1,5, senza lesene sporgenti, in presenza di vincoli strutturali, architettonici o urbanistici.

I corridoi devono possedere corrimano su ambedue i lati con testate ripiegate verso il muro.

5. ELEMENTI COSTRUTTIVI

Porte: la larghezza minima (luce netta) di ogni porta (compresa quelle delle porte dei bagni) deve essere di almeno cm. 90:

- obbligatoria per le strutture di nuova attivazione;
- raccomandata per le strutture esistenti e/o in via di ristrutturazione [e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla normativa].